

CAMERA DEI DEPUTATI Doc. XII
N. 127**RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO**

APPROVATA NELLA SEDUTA DI LUNEDÌ 21 OTTOBRE 1985

Risoluzione

sul controllo dell'applicazione del diritto comunitario da parte
degli Stati membri*Annunziata il 21 novembre 1985*

IL PARLAMENTO EUROPEO,

A. richiamandosi alla sua risoluzione del 9 febbraio 1983 sulla responsabilità degli Stati membri in ordine all'applicazione e al rispetto del diritto comunitario (1),

B. viste la prima e la seconda relazione annuali della Commissione delle Comunità europee sul controllo dell'applicazione del diritto comunitario - 1983 (COM(84) 181 def.) e 1984 (COM(85) 149 def. - doc. C2-40/85),

C. vista la relazione della commissione giuridica e per i diritti dei cittadini (doc. A 2-112/85),

1. — sottolinea che l'applicazione uniforme, integrale e contestuale del diritto comunitario in tutti gli Stati membri costituisce la premessa indispensabile per l'esistenza di un'opera unificatrice europea configurabile come comunità di diritto;

2. — è consapevole, al pari della Commissione, dell'importanza fondamentale che riveste il controllo dell'applicazione del diritto comunitario;

3. — accoglie con favore la presentazione da parte della Commissione delle prime due relazioni annuali sul controllo in parola;

4. — deplora i ritardi verificatisi nella trasmissione di tali documenti e auspica che in futuro ogni relazione annuale sia

(1) G. U. n. c. 68 del 14 marzo 1983, pag. 32.

presentata entro e non oltre la fine di marzo dell'anno successivo;

5. — ritiene oltremodo istruttive le tabelle e le analisi per settore contenute nelle relazioni annuali e si compiace con la Commissione per aver formalizzato e perfezionato il controllo e l'applicazione delle procedure di infrazione dei Trattati;

6. — ribadisce l'auspicio di poter direttamente accedere alla banca dei dati Asmodée che contiene informazioni statistiche e di poter avere, entro il 1985 e conformemente all'impegno assunto dalla Commissione, ampie possibilità di informazione, a eccezione dei dati a carattere riservato;

7. — ritiene tuttavia che dalle relazioni annuali della Commissione non emerga un quadro completo dell'applicazione del diritto comunitario negli Stati membri;

8. — invita pertanto la Commissione ad arricchire il suo documento con analisi specifiche per i singoli Stati e differenziate per ciascun potere (legislativo, esecutivo e giudiziario);

9. — auspica inoltre una descrizione della situazione sul seguito dato alle procedure di decisione pregiudiziale, in conformità dell'articolo 177 del trattato CEE, sia per quanto riguarda tali decisioni sia sul seguito loro dato;

10. — ribadisce la necessità che gli Stati membri adeguino il diritto interno al diritto comunitario, anche per conformarsi alle decisioni pregiudiziali della Corte di giustizia che hanno accertato l'incompatibilità di talune disposizioni nazionali con il diritto comunitario;

11. — invita gli Stati membri a riconoscere che la pronuncia emessa nel quadro della procedura pregiudiziale li obbliga a conformarsi, in modo da non rendere più necessaria un'ulteriore azione nei loro confronti a norma dell'articolo 169 del Trattato CEE;

12. — sottolinea la necessità, oltre all'azione intrapresa dalla Commissione, che i cittadini possano far rispettare i propri diritti riconosciuti dal diritto comunitario di fronte ai tribunali nazionali, soprattutto nei casi in cui gli Stati membri abbiano mancato di conformarsi a sentenze rese dalla Corte di giustizia: chiede alla Commissione di promuovere un'indagine e di riferire nella prossima relazione annuale in merito alle difficoltà incontrate dai cittadini nelle loro azioni, nonché di compiere tutti i passi necessari per incoraggiare e facilitare l'esercizio di tali diritti;

13. — è stupefatto per il crescente numero e la portata delle infrazioni al diritto comunitario accertate dalla Commissione e dalla Corte di giustizia, pur considerando che tale aumento va imputato in parte al miglioramento dei metodi di controllo della Commissione;

14. — ritiene tuttavia che l'esame di fonti diverse dalle relazioni annuali farebbe apparire un quadro ancora più pessimistico dei fatti;

15. — si attende dalla Commissione un'ulteriore indagine circa i motivi che stanno alla base di questo inquietante fenomeno;

16. — ricorda l'esempio della sua risoluzione dell'11 aprile 1984 (1) contenuta nella relazione Pruvot, presentata a nome della commissione d'inchiesta sul trattamento di sostanze tossiche e nocive da parte della CE e dei suoi Stati membri (doc. 1-109/84) del 9 aprile 1984, che metteva in rilievo le questioni intricate ed estremamente complesse di diritto nazionale che ponevano i tentativi fatti in buona fede dagli Stati membri di applicare la relativa direttiva (cfr. allegato 3 della relazione);

(1) G. U. n. C. 127 del 14 maggio 1984, pag. 67.

17. — rileva che fondamentali studi giuridici ordinati dalla Commissione ed effettuati da esperti nazionali della materia sono stati necessari per stabilire in quale misura taluni aspetti della direttiva, importanti ma complessi, siano stati convertiti nella legislazione nazionale in maniera inesatta;

18. — ritiene pertanto assolutamente vitale che la Commissione continui a incaricare esperti giuridici nei vari Stati membri di operare selettivamente approfonditi controlli puntuali e a moltiplicare le occasioni di tali controlli;

19. — invita la Commissione a integrare nelle prossime relazioni annuali i risultati di tali studi corredati da una approfondita analisi globale;

20. — auspica che tale analisi consenta di definire una strategia di lotta non solo contro le violazioni del diritto comunitario ma anche contro le loro cause;

21. — constata le considerevoli difficoltà incontrate dagli Stati che aderiscono alla Comunità qualora la legislazione comunitaria si trovi in uno stadio di sviluppo avanzato;

22. — confida che la Spagna e il Portogallo potranno superare tali difficoltà nei termini previsti;

23. — ricorda alla Commissione il dovere che le incombe di prestare assistenza agli Stati membri ribadendo la sua funzione di custode dei Trattati; le chiede di introdurre in futuro una menzione particolare del problema nella sua analisi sui singoli Stati;

24. — ritiene indispensabile che la Commissione presenti proposte intese a migliorare i meccanismi sanzionatori dei Trattati, ricordando a tale proposito gli articoli 43 e 44 del suo progetto di Trattato di Unione europea;

25. — intende, sulla base dell'analisi globale della Commissione, avviare una discussione con quest'ultima circa la fase effettivamente raggiunta nell'applicazione del diritto comunitario, al fine di poter valutare la minaccia cui è esposta la realizzazione comunitaria e adottare le misure atte a proteggerla e ad approfondirla;

26. — incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione e la relazione a essa attinente alla Commissione, alla Corte di giustizia e al Consiglio, così come ai parlamentari, ai governi e in particolare ai ministri della giustizia degli Stati membri.

H.-J. OPITZ
Segretario generale

HANS NORD
Vicepresidente